

**ASSOCIAZIONE “SIRO MAURO” per le cure palliative
in provincia di Sondrio**

<i>STATUTO</i>

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1

È costituita un'associazione avente le caratteristiche d'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio ONLUS".

L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", consentendole di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza. In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- sostenere e sviluppare l'attività degli Hospice della Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna
- promuovere iniziative rivolte a sensibilizzare la comunità sulle problematiche delle cure palliative, al fine di perseguire un costante processo di miglioramento dei servizi erogati;
- offrire sostegno per migliorare la qualità della vita del paziente fino alla morte;
- offrire sostegno alla famiglia per affrontare la malattia ed il lutto.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L'associazione ha sede provvisoria in Sondalo presso l'Hospice dell'Ospedale di Sondalo

ASSOCIATI

Art. 5

I soci della ONLUS si distinguono in:

- fondatori
- ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che ne facciano richiesta siano maggiorenni e condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

Sono sostenitori coloro i quali forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione.

L'ammissione a soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del consiglio direttivo.

Il numero dei soci è illimitato

Il Consiglio Direttivo può nominare "membri onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per indegnità; l'indegnità sarà sancita dall'assemblea dei soci.

I soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti al pagamento della quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, associazioni, fondazioni;
- da contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- dal ricavato di manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'Associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni di modico valore;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

BILANCIO

Art. 7

Il bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo e pertanto capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea dei soci. Resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri lo ritengano. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; nomina i dipendenti o consulenti, qualora se ne ravvisi la necessità, determinandone la retribuzione. Esso procede pure alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 10

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il presidente presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 11

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Art. 12

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci e viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

E' convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente e degli altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota annua di associazione

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci possono farsi rappresentare da altri soci, ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro associato.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio o, in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente, che provvederà a nominare un Segretario il quale redigerà un verbale della riunione e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige un verbale da scrivere nel registro delle assemblee, firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Collegio dei revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i membri dell'assemblea. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti o confermati.

I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.

SCIoglimento

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in identico o analogo settore di volontariato sociale.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quelle del capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile, alla Legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.